

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 044/CGF  
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 003/CGF – RIUNIONE DEL 12 LUGLIO 2011

## 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Roberto Caponigro, Dr. Marco Lipari, Dott. Franco Massi – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

### **1. RECLAMO DELL'U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 SRL AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 AL SIG. CARDINI NARIO;**
- **SQUALIFICA PER 2 GARE AL CALCIATORE ROMEO SAMUELE;**
- **SQUALIFICA PER 6 GARE AL CALCIATORE CROCE DANIELE;**
- **SQUALIFICA PER 10 GARE AL CALCIATORE BIAVA RAFFAELE, INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF ALESSANDRIA CALCIO/SALERNITANA CALCIO 1919 DEL 5.6.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 195/DIV del 6.6.2011)

Con atto dell'8.6.2011, la società U.S. Alessandria Calcio 1912 inoltrava preannuncio di reclamo con richiesta degli atti ufficiali manifestando l'intenzione di gravare la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 195/DIV del 6.6.2011, con la quale, a seguito dell'incontro Alessandria Calcio/Salernitana Calcio del 5.6.2011, infliggeva:

- la sanzione dell'inibizione fino al 30.6.2011 al signor Cardini Nario per essersi indebitamente introdotto, al termine della gara, negli spogliatoi rivolgendo agli ufficiali di gara reiterate frasi offensive e pesanti minacce di morte; lo stesso tentava di aggredire con un pugno il direttore di gara impedito in tale scopo dall'intervento di un assistente arbitrale che veniva in tale frangente colpito con un pugno al braccio;

- la sanzione della squalifica per 2 gare effettive al calciatore Romeo Samuele, per atto di violenza nei confronti di un avversario in azione di gioco senza avere la possibilità di giocare il pallone;

- la sanzione della squalifica per 6 gare effettive al calciatore Croce Daniele, per aver tenuto un comportamento offensivo verso l'arbitro; espulso, abbandonando il terreno di gioco si avvicinava al quarto ufficiale colpendolo due volte sul petto, rivolgendogli reiterate frasi offensive;

- la sanzione della squalifica per 10 gare effettive al calciatore Biava Raffaele, per essersi indebitamente introdotto, al termine della gara, negli spogliatoi rivolgendo agli ufficiali di gara reiterate frasi offensive e minacciose; lo stesso raggiunto l'arbitro lo spintonava violentemente alle spalle per due volte e tentava di colpirlo con un pugno, fermato prontamente dall'intervento di un assistente arbitrale; a questo punto si dileguava raggiungendo il terreno di gioco, tentando di

aggredivere il quarto ufficiale, prontamente fermato dagli addetti alla sicurezza, nel frattempo indirizzava reiterate frasi offensive e minacciose verso il medesimo.

Con successivo atto di questa Corte datato 9.6.2010, si provvedeva a trasmettere a mezzo comunicazione fax alla reclamante gli atti di gara che venivano ricevuti dall'U.S. Alessandria Calcio 1912 in pari data.

Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione.

Il sodalizio sportivo a seguito dell'invio del preannuncio di reclamo, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione degli atti ufficiali.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, per carenza di motivi, il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. di Alessandria e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2. RECLAMO DEL CALCIATORE BIAVA RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GARE EFFETTIVE, INFLITTAGLI SEGUITO GARA DI PLAY-OFF ALESSANDRIA CALCIO/SALERNITANA CALCIO 1919 DEL 5.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 195/DIV del 6.6.2011)**

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 195/DIV del 6.6.2011, ha inflitto al signor Raffaele Biava la sanzione della squalifica per 10 gare effettive, a seguito della gara di Play Off Alessandria/Salernitana del 5.6.2011.

Il signor Biava, rappresentato e difeso dall'Avv. Mattia Grassani, ha proposto reclamo ex art. 37 C.G.S. avverso detta sanzione sostenendo, in primo luogo, che lo sfogo verso l'arbitro e gli assistenti presenti sarebbe stato ripetuto ma che egli non avrebbe mai alzato le mani colpendo o tentando di colpire l'arbitro o gli assistenti e non avrebbe mai indirizzato alcuno spintone al direttore di gara o al quarto uomo.

Da un'analisi comparativa degli atti ufficiali, la descrizione dell'episodio risulterebbe incongruente in più aspetti: in particolare, secondo l'assistente, che ha potuto chiaramente seguire l'episodio, il reclamante non avrebbe assunto alcuna condotta idonea a colpire l'arbitro, così come il collaboratore della Procura Federale, nel proprio rapporto, non menzionerebbe di tentativi di aggressione nei confronti del Quarto uomo, ma di aggressione verbale e spintoni verso gli assistenti a fine gara.

Ad ogni buon conto, il ravvedimento presente nell'animo del reclamante, in ordine alle circostanze realmente accadute, sarebbe stato oggetto di ripetute pronunce che ne hanno riconosciuto la portata attenuante.

In conclusione, il signor Biava – nel ribadire che le espressioni rivolte ai componenti della quaterna arbitrale sono state ingiuriose ed irrispettose, senza però sconfinare nella minaccia o nel tentativo di aggressione, e nell'evidenziare che la sanzione inflitta, anche con riferimento a precedenti giurisprudenziali, sarebbe eccessiva e sproporzionata – ha chiesto, previa sospensione del procedimento, l'invio degli atti alla Procura Federale per un'attività istruttoria sui fatti oggetto del reclamo e, nel merito, la riduzione della squalifica irrogata a due giornate per espressioni ingiuriose ed irraguardose verso il direttore di gara o a quelle ritenute di giustizia.

La sanzione della squalifica per dieci gare effettive al signor Biava è stata inflitta perché al termine della gara si introduceva indebitamente negli spogliatoi (in quanto non in distinta) e raggiungeva gli ufficiali di gara che rientravano negli spogliatoi rivolgendo agli stessi reiterate frasi offensive e minacciose; lo stesso raggiunto l'arbitro lo spintonava violentemente alle spalle per due volte e tentava di colpirlo con un pugno, fermato prontamente dall'intervento di un assistente arbitrale; a questo punto si dileguava raggiungendo il terreno di gioco, tentando di aggredire il

quarto ufficiale, prontamente fermato dagli addetti alla sicurezza, nel frattempo indirizzava reiterate frasi offensive e minacciose verso il medesimo.

La descrizione dell'accaduto è riportata nei rapporti dell'arbitro, dell'assistente arbitrale Fabrizio Ernetti, del quarto uomo e nella relazione del collaboratore della Procura Federale.

Dal supplemento di rapporto dell'arbitro, emerge che “al termine della gara, appena imboccato il tunnel che conduce negli spogliatoi, venivo avvicinato con fare minaccioso da una persona, indebitamente presente nel tunnel stesso, che mi insultava pesantemente dicendomi: ‘sei un figlio di puttana, ti faccio ammazzare vergognati, bastardo, pezzo di merda ti faccio sparare’. Cercavo di proseguire lasciandomi questa persona alle spalle e questi mi seguiva e tentava di aggredirmi fisicamente. Non riuscendovi mi spingeva violentemente alla schiena con entrambe le mani. Questa persona, veniva identificata da uno degli ispettori della procura federale nella persona del signor Biava Raffaele, calciatore dell'Alessandria. Imboccate le scale che portano agli spogliatoi lo stesso Biava, tentava nuovamente di aggredirmi fisicamente e quindi scappava imboccando una porta che dà all'esterno. A questo punto da una porta adiacente lo spogliatoio dell'Alessandria usciva una persona che un ispettore della procura federale identificava nel signor Cardini Nario, indebitamente presente nella zona antistante gli spogliatoi, il quale cominciava a spalleggiare il signor Biava, (nel frattempo rientrato) gridandomi con fare minaccioso: ‘figlio di ..... devi morire questa notte ....., .....’. Vedevo il signor Biava che prendeva la rincorsa e con un pugno alzato si scagliava verso di me facendo per colpirmi, ed in un secondo momento vedevo fare la stessa cosa al signor Cardini. A quel punto l'Assistente n. 1 riusciva a mettersi tra me e i due esagitati frapponendo le sue braccia tra i due e me ed evitando, in questo modo, che mi colpissero. Il signor Cardini, forse anche spinto dal signor Biava, urtava il braccio proteso dell'assistente. Il signor Biava subito scappava via una seconda volta, mentre il signor Cardini entrava in una porta adiacente lo spogliatoio dell'Alessandria e ne usciva subito dopo gridando ancora insulti nei miei confronti e sostenendo di essere stato colpito dall'Assistente”.

Nel rapporto dell'Assistente sig. Fabrizio Ernetti, è indicato che “dopo la fine della gara mentre stavamo scendendo le scalette che conducono al tunnel degli spogliatoi un tesserato dell'Alessandria, non in distinta, e identificato successivamente dalla Procura Federale nel calciatore signor Biava Raffaele spintonava, appoggiando entrambe le mani sulla schiena, il collega Marco Viti, il quale a stento manteneva l'equilibrio. Dopo aver percorso il tunnel e aver salito gli scalini che conducono al piano degli spogliatoi (per raggiungere lo spogliatoio dell'arbitro è necessario passare prima davanti la sala stampa e poi davanti lo spogliatoio dell'Alessandria) il tesserato Biava Raffaele tentava di raggiungere il collega Marco Viti con un'ulteriore spinta ma veniva prontamente fermato da un addetto alla sicurezza. Subito dopo una seconda persona, riconducibile alla società Alessandria e successivamente riconosciuto dalla procura federale come il sig. Cardini Nario, tentava di colpire Marco Viti con un pugno ed io vedendo il pericolo intervenivo tempestivamente ‘parando’ il colpo con il mio braccio sinistro. Mentre raggiungevamo il nostro spogliatoio accompagnati dagli addetti alla sicurezza il signor Cardini entrava nello spogliatoio dell'Alessandria dove veniva successivamente identificato dalla Procura Federale e fatto allontanare perché non in distinta”.

Il rapporto del Quarto ufficiale evidenzia che “... prima del fischio finale, un tifoso dell'Alessandria – che aveva avuto accesso al terreno di gioco direttamente dagli spogliatoi, in quanto vi accedeva dal tunnel – mi si avvicinava con fare minaccioso, tentando di aggredirmi, ma veniva prontamente –anche se con fatica – fermato dagli ispettori di lega e dai rappresentanti della Procura federale. Mi diceva, nel frattempo, le seguenti parole: ‘siete dei venduti, delle merde. Io vi faccio uccidere’. Tale soggetto l'avevo notato nella zona spogliatoi pure prima dell'inizio della gara. Il tifoso di cui sopra veniva identificato dai rappresentanti della Procura Federale nel calciatore dell'Alessandria, Raffaele Biava”.

La relazione del collaboratore della Procura Federale ha fatto presente che “inoltre l'arbitro e i suoi assistenti mentre rientravano nel proprio spogliatoio venivano aggrediti verbalmente con fare minaccioso, da due persone in abiti civili, sempre riconducibili alla squadra dell'Alessandria con frasi del tipo: ‘siete dei mafiosi’. Poi in particolare, i due assistenti venivano più volte spintonati dal

signor Cardini Nario responsabile area tecnica dell'Alessandria ... e dal calciatore Biava Raffaele (identificato personalmente dal quarto uomo sig. Aureliano Gianluca)".

Il Commissario di campo, nell'allegato al rapporto, ha inoltre evidenziato che "al termine della gara è stato riferito dall'Arbitro e da un Assistente che due persone (identificate poi come Direttore Sportivo dell'Alessandria e calciatore dell'Alessandria da parte della Procura Federale il primo e dagli Ufficiali di gara il secondo) non inseriti negli elenchi ufficiali, sono entrati nella zona spogliatoio locale – dove si trova anche lo spogliatoio degli Ufficiali di gara – aggredendo uno di loro".

La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere in parte, con riduzione della sanzione e fissazione della squalifica a 7 gare effettive.

In primo luogo, occorre rilevare che i rapporti degli ufficiali di gara sono assistiti da fede privilegiata.

La condotta di cui si è reso responsabile il signor Raffaele Biava, indubbiamente di notevolissima gravità e tale da giustificare l'irrogazione di una sanzione molto consistente, è tuttavia da considerare con un più attenuato rigore rispetto a quanto disposto dal Giudice Sportivo

In particolare, dal rapporto dell'assistente arbitrale signor Ernetti, mentre emerge chiaramente che l'atleta ha spintonato l'arbitro, non risulta che abbia tentato di colpire lo stesso con un pugno, per cui deve ritenersi sussistere un ragionevole dubbio sulla effettiva sussistenza di tale tentativo, ben potendo, nella concitazione del momento, lo stesso atteggiamento essere percepito in modo parzialmente differente dai presenti all'accaduto.

Inoltre, nella relazione del collaboratore della Procura Federale non vi è menzione del tentativo di aggressione al Quarto ufficiale, sicché è verosimile ritenere che l'atteggiamento del reclamante, evidentemente molto riprovevole, non sia stato però contrassegnato da caratteristiche di violenza o di accentuata aggressività.

In definitiva, tenendo conto anche del ravvedimento manifestato dall'atleta, la Corte ritiene equo ridurre la sanzione inflitta al reclamante e determinare la squalifica in sette gare effettive.

Al parziale accoglimento del reclamo, segue la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposta dal calciatore Biava Raffaele riduce la sanzione della squalifica inflittagli, a 7 gare effettive.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

### **3. RECLAMO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 31.8.2011 INFLITTA AL SIG. DI SOMMA SALVATORE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF, ATLETICO ROMA/JUVE STABIA DEL 19.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 202/DIV del 21.6.2011)**

La S.S. Juve Stabia S.p.A. ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata con Com. Uff. n. 202/DIV del 21.6.2011, con la quale è stata inflitta al dirigente signor Di Somma Salvatore, in relazione alla gara di ritorno della finale dei Play Off del Campionato di Lega Prima Divisione Girone B, Atletico Roma/Juve Stabia disputata il 19.6.2011, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale fino a tutto il 31.8.2011 perché nelle fasi finali della gara raccoglieva una bottiglietta d'acqua semipiena proveniente dalla tribuna e la rilanciava verso gli stessi spalti, senza colpire, ma provocando ulteriori reazioni dei tifosi locali.

La società appellante sostiene la totale ed assoluta inesistenza della condotta ascritta al Di Somma.

A supporto della propria tesi, l'appellante deduce che vi sarebbe un "mero errore materiale" nel referto redatto dal Sig. Galantino Tommaso, Commissario di campo della Lega. A sostegno della tesi, la reclamante afferma che gli altri rapporti redatti dal IV Ufficiale e dai collaboratori della

Procura Federale descrivono l'episodio del lancio di una bottiglietta verso la Tribuna, addebitandolo, però ad un calciatore dello Juve Stabia e non al dirigente Di Somma.

L'assunto della reclamante non è condivisibile.

È vero, infatti, che i due rapporti predisposti dal IV° Ufficiale di Gara e dai tre collaboratori della Procura Federale fanno riferimento alla condotta del calciatore sostituito dello Juve Stabia, Raimondi Andrea, il quale "raccolgeva una di queste bottiglie e la lanciava verso il pubblico senza colpire nessuno".

Ma tali circostanze non escludono affatto la contestuale sussistenza del comportamento addebitato al Di Somma, che risulta puntualmente e dettagliatamente descritto dal referto del Commissario di campo.

È del resto plausibile che nella concitazione dei fatti conseguenti al lancio di svariate bottigliette dalla Tribuna verso la panchina dello Juve Stabia, con il ferimento del calciatore Fabbro Alesandro, la reazione, consistente nel rilancio di bottigliette verso la tribuna degli ospiti sia stata compiuta da più di una persona.

Inoltre, non è affatto verosimile che un calciatore sostituito possa esser scambiato per un dirigente della società.

La piena attendibilità del referto del commissario di campo, poi, risulta confermata dalla circostanza che esso riferisce con puntualità che il Di Somma "veniva accompagnato dalle forze dell'ordine presenti vicino alla panchina verso l'accesso degli spogliatoi per evitare ulteriori provocazioni".

Né, ovviamente, può giovare alla reclamante la circostanza che al calciatore Raimondi Andrea sia stata inflitta la sanzione della squalifica per una gara effettiva "per aver lanciato verso gli spalti una bottiglietta d'acqua semipiena, senza colpire".

Si tratta, infatti, di un distinto episodio, seppure di contenuto analogo a quello che ha determinato la sanzione inflitta al Di Somma.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia (Napoli), riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Di Somma Salvatore dal 31.8.2011 al 31.7.2011.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

#### **4. RECLAMO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €23.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF SALERNITANA/VERONA H. DEL 19.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 202/DIV del 21.6.2011)**

Con preannuncio di reclamo del 22.6.2011 la società Salernitana Calcio 1919 S.p.A. impugnava l'epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Questa, in sintesi, la versione dei fatti: in occasione della gara oggetto dell'odierna contestazione, valevole per i Play-Off della Lega Pro, prima durante e dopo la gara, i sostenitori della società ospitante si rendevano protagonisti di un ripetuto lancio di oggetti (bottigliette d'acqua, cellulari, calcinacci, aste di bandiere, ecc.) e petardi verso gli avversari e la terna arbitrale. Due bottigliette d'acqua colpivano l'allenatore del Verona, senza procurargli conseguenze; un telefono cellulare colpiva alla testa un calciatore del Verona, senza procurargli conseguenze; un petardo esplodeva vicino al secondo assistente dell'arbitro procurandogli una bruciatura sulla gamba sinistra e lo stordimento momentaneo rendendo necessaria la sospensione della gara per alcuni minuti per consentire l'intervento dei sanitari; un altro petardo, di grosso effetto acustico, esplodeva vicino all'addetto ai pannelli pubblicitari costringendolo a ricorrere ai soccorsi medici.

Inoltre, per l'intera durata della gara, i sostenitori della Società campana esponevano striscioni offensivi nei confronti degli avversari e intonavano cori offensivi contro la terna arbitrale e contro gli avversari. Infine, dopo la partita, alcuni sostenitori della stessa tentavano di raggiungere il pullman del Verona ma venivano respinti dalle forze dell'ordine.

Istruito il reclamo e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 30.6.2011, un'ampia memoria difensiva con la quale si evidenziava come la sanzione irrogata dal Giudice di primo grado fosse da annullare in quanto, nel caso in questione, ricorrevano quattro delle circostanze esimenti previste dall'art. 13 C.G.S.

In particolare:

- la società campana ha adottato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, con impiego di risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo (art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S.), in particolare stipulando un contratto con una società di vigilantes professionisti, per il servizio d'ordine in occasione delle gare interne, che, già in passato, aveva riscosso il consenso dell'Osservatorio del Viminale;

- indubbia e meritoria opera di prevenzione e di cooperazione con le forze dell'ordine svolta dalla società reclamante attraverso la predisposizione di adeguato ed efficace servizio di ordine pubblico (art. 13, comma 1, lett. b) ed e), C.G.S.);

- reiterata diffusione di messaggi anti violenza dagli altoparlanti dello stadio (art. 13, comma 1, lett. c), C.G.S.).

Infine, si segnalava il precedente giurisprudenziale di un caso analogo nel quale un episodio ben più grave di quello oggetto dell'odierna contestazione veniva punito con un'ammenda notevolmente inferiore a quella comminata alla Salernitana.

Si chiedeva, in via principale, l'annullamento della sanzione e, in via graduata, la riduzione della stessa.

All'odierna camera di consiglio compariva il rappresentante della società Salernitana Calcio 1919 S.p.A., nella persona dell'avv. Annalisa Roseti giusta delega dell'avv. Eduardo Chiacchio, sentita dal collegio ai sensi dell'art. 37, co. 2, C.G.S., la quale confermava la tesi difensiva espressa in atti.

La C.G.F., visto l'art. 4, commi 3 e 4, C.G.S., visto l'art. 11, comma 3, C.G.S., l'art. 12, commi 3 e 6, C.G.S., ritenuto che le argomentazioni difensive svolte dalla ricorrente, pur valida testimonianza del percorso avviato verso l'approntamento di strumenti idonei per la ricorrenza delle circostanze esimenti/attenuanti di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) e b), C.G.S., non siano comunque idonee a superare il grave giudizio negativo sulla specifica vicenda scaturente dall'esame degli atti e dei fatti dedotti in causa, in particolar modo per quanto concerne la plurima recidiva riscontrata dagli atti a carico dell'odierna ricorrente, per fatti similari a quelli oggetto di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **5. RECLAMO DELL'A.S. ATLETICO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.500,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF, ATLETICO ROMA/JUVE STABIA DEL 19.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 202/DIV del 21.6.2011)**

La società A.S. Atletico Roma S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 202/DIV del 21.6.2011, con la quale è stata inflitta alla società, in relazione alla gara di ritorno della finale dei Play Off del Campionato di Lega di Prima Divisione Girone B, Atletico Roma/Juve Stabia, disputata il 19.6.2011, la sanzione dell'ammenda di € 10.500,00 perché propri sostenitori durante la gara lanciavano sul terreno di gioco e in direzione della panchina della squadra avversaria numerose bottiglie di acqua piene e semipiene una delle quali sfiorava un addetto federale e un'altra colpiva al viso un calciatore in panchina della squadra avversaria provocandogli fuoriuscita di sangue e successiva necessità di ricovero in ospedale per accertare eventuali danni a un occhio, gli stessi durante la gara intonavano cori inneggianti alla discriminazione razziale in occasione delle giocate di un calciatore di colore della squadra avversaria; perché persona non identificata, ma riconducibile alla società,

indebitamente presente negli spogliatoi al termine della gara rivolgeva agli addetti federali reiterate frasi offensive; al termine della gara risultavano danneggiate le strutture dell'impianto sportivo.

La società reclamante sostiene, in primo luogo, di avere adottato tutte le misure necessarie e opportune per prevenire e reprimere le condotte dei tifosi ascritte, pur ammettendo che "la delusione dei tifosi per la sconfitta si sia manifestata "in una forte contestazione, sfociata in episodi da censurare". A suo dire, tali circostanze dovrebbero determinare l'esclusione da ogni responsabilità, o quanto meno l'attenuazione della responsabilità, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, C.G.S.. Deduce, al riguardo, di avere adottato una condotta completamente collaborativa con le Forze dell'Ordine, del tutto adeguata alla importanza della manifestazione sportiva in cui si sono verificati i fatti contestati.

Nessuno degli argomenti prospettati dalla reclamante merita condivisione.

È vero, infatti, che i referti indicano, nel complesso, l'astratta adeguatezza delle misure di prevenzione e di tutela dell'ordine pubblico predisposte dalla società, la quale sottolinea:

- la previsione di sufficienti forze di polizia;
- la predisposizione di un vasto numero di steward;
- l'immediata individuazione del soggetto il quale aveva lanciato la bottiglietta di acqua che aveva ferito un calciatore dello Juve Stabia;
- la fattiva collaborazione nei soccorsi del giocatore colpito.

Il giudizio positivo compiuto dai soggetti presenti all'evento sportivo riguarda, appunto, l'insieme delle attività preventive adottate dalla società, senza elidere, invece, la concreta sussistenza dei numerosi e gravi comportamenti addebitati ai tifosi della reclamante.

Nella vicenda in esame, caratterizzata da una pluralità di violazioni, non risulta affatto dimostrato un determinante ruolo attivo della società, in relazione alla effettiva repressione e prevenzione dei fatti accertati, pur dovendosi dare atto delle circostanze esposte dalla reclamante.

Queste, tuttavia, hanno assunto un concreto rilievo nella determinazione della misura della sanzione inflitta, che non risulta sproporzionata in relazione alla complessiva dinamica dei fatti accertati.

La sussistenza di tutti i fatti illeciti risulta, poi, pienamente dimostrata, in relazione a tutte le sue articolazioni.

Per quanto riguarda il lancio di bottigliette sul campo, il fatto storico è ampiamente suffragato dagli univoci rapporti degli organi federali. Né la responsabilità dei sostenitori dell'Atletico Roma potrebbe essere attenuata dagli atteggiamenti, pure stigmatizzabili, tenuti dai tifosi e dai calciatori della squadra avversaria.

Il rapporto della Procura Federale, poi, ha evidenziato i cori inneggiati alla discriminazione razziale nei riguardi di un calciatore dello Juve Stabia, descrivendone, nel dettaglio, i contenuti e il contesto. L'accertamento resta fermo, ancorché gli altri rapporti non ne abbiano fatta menzione.

Anche le frasi offensive pronunciate nei confronti degli addetti federali, da parte di soggetti "non identificati" e indebitamente presenti negli spogliatoi, risultano sostanzialmente riferite nel rapporto della Procura Federale, con particolare riguardo all'atteggiamento di alcuni dirigenti della società (in particolare Ciaccia Davide).

In definitiva, quindi, sussistono tutti gli illeciti ascritti alla società e non emergono circostanze idonee ad escluderne o limitarne la responsabilità.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Atletico Roma S.r.l. di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Luigi Impeciati, Dr. Marco Lipari, Dott. Franco Massi – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**6. RECLAMO DEL SIG. AUSILIO PIERO, GIÀ CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA FALLITA SOC. SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3 NOIF – NOTA N. 5456/117PF09-10 AM/MA DELL'11.2.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011)**

Con reclamo del 24.6.2011, il signor Piero Ausilio, già componente del Consiglio di Amministrazione della società Spezia Calcio 1906 S.r.l. di La Spezia, ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione Disciplinare Nazionale descritta in epigrafe gli ha inflitto l'inibizione per mesi 6, ritenendolo responsabile dei fatti a lui ascritti nell'atto di deferimento della Procura Federale.

Il ricorrente ha contestato, in primis, il deferimento compiuto dalla Procura Federale con atto n. 5456/117pf09-10/AM/ma dell'11.2.2011 *“per violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto, dal 27 luglio 2005 al 29 febbraio 2008 la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società”* e, susseguentemente, la sanzione irrogata dalla competente Commissione motivata dal fatto che *“il periodo in cui i soggetti deferiti hanno ricoperto tali cariche hanno visto la Società cadere in una serie di difficoltà gestionali, periodo nel quale si sono certamente manifestati sintomi di insolvenza. La carica ricoperta non consente di escludere in modo assoluto la responsabilità gestionale sicché appare equo irrogare ai soggetti deferiti la sanzione dell'inibizione per mesi sei”*.

E' seguita l'istruzione del gravame con discussione e decisione avvenute nell'odierna seduta, previa audizione dell'avv. Adriano Raffaelli del Foro di Milano in rappresentanza del reclamante, pure presente, nonché del dott. Roberto Benedetti, rappresentante della Procura Federale.

La fattispecie oggetto dell'odierna cognizione origina dal deferimento della Procura Federale, innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, del dott. Ausilio, del quale ha chiesto la sanzione della inibizione per anni 1, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 1 e 21, commi 2 e 3 N.O.I.F., avendo ravvisato responsabilità di *mala gestio* quale consigliere di amministrazione della società Spezia Calcio 1906 S.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale ordinario spezzino con sentenza n. 1 del 20.1.2009.

La Commissione, all'esito del giudizio tenutosi il 16.6.2011, ha inflitto al reclamante l'inibizione per mesi sei con la motivazione di cui al comunicato che precede.

Il dott. Ausilio ha interposto gravame a questa Corte lamentando l'ingiustizia della decisione assunta poiché, a suo avviso e come riconosciuto dal Giudice di primo grado, la maggiore responsabilità del dissesto finanziario va ravvisata in capo al Presidente pro-tempore nonché la medesima, asserita responsabilità avrebbe dovuto essere addebitata anche ai componenti dei vari consigli di amministrazione succedutesi nell'arco temporale d'interesse.

Ne rileva, fra l'altro, la contraddittorietà, genericità e lacunosità laddove, pur riconoscendo la responsabilità del Presidente, avrebbe ommesso di valutare che egli era un consigliere privo di deleghe operative, senza alcun dovere di vigilare sull'andamento della società ex art. 2392 c.c..

In questo senso, lamentato come, nella decisione impugnata, non si sia tenuto conto della mancanza di ogni effettivo potere gestorio per giungere ad una condanna del reclamante sulla base del solo motivo che la mera partecipazione al Consiglio di Amministrazione *“non consente di escludere in assoluto la responsabilità”*, attuando un sostanziale inversione dell'onere probatorio, ravvisa l'iniquinà e incongruità del provvedimento sanzionatorio nella parte in cui giungerebbe ad affermare una responsabilità oggettiva per fatto altrui (la gestione del Presidente), ma, soprattutto, non ponendo in giusto risalto la circostanza che il Consiglio di Amministrazione aveva adottato misure di ricapitalizzazione (ancorché non concretizzatesi) e che egli si era dimesso dalla carica nel gennaio 2008.

Chiede in conclusione che sia prosciolto da ogni addebito o, in subordine, che la sanzione inflitta sia ridotta oppure, in ulteriore subordine, che sia applicata quella dell'ammenda di € 20.000,00, come da richiesta formulata, ex art. 23 C.G.S., in primo grado e rigettata da quel giudicante.

La Corte esaminati gli atti e ascoltate le parti, ritiene che il reclamo sia meritevole di parziale accoglimento per i motivi che seguono.

Il dott. Ausilio è stato componente del Consiglio di Amministrazione della società "Spezia Calcio 1906 S.r.l." dal 27.7.2005 al 29.2.2008, senza essere attributario di alcuna delega operativa.

Ad avviso del requirente, condiviso sostanzialmente dalla Commissione Disciplinare Nazionale, pur non rivestendo alcun effettivo potere gestionale ma per il fatto di essere componente del Consiglio di Amministrazione avrebbe determinato, con il proprio comportamento, sempre secondo l'assunto accusatorio della Procura, la cattiva gestione della società. In tal senso andrebbe letta la motivazione della decisione nella parte in cui "la carica ricoperta non consente di escludere in assoluto la responsabilità gestionale..."

Al riguardo questa Corte, preliminarmente osserva come, nella fattispecie, la responsabilità degli amministratori non trovi fondamento nell'art. 2932 c.c., come ritenuto dal dott. Ausilio, ma nell'art. 2476 c.c., trattandosi di una S.r.l..

Il dovere degli amministratori ha, quindi, natura e contenuto diversi da quello di un mero dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione (che, sotto l'egida del previgente art. 2932 c.c., trasformava la responsabilità dell'amministratore in una sorta di responsabilità oggettiva, paventata dal dott. Ausilio, ancorché con parametro normativo errato), ma in quello di osservanza "dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo" (art. 2476 c.c. 1° comma), con correlata responsabilità contrattuale e obbligo di assolvere alle proprie funzioni con la diligenza professionale di cui all'art. 1176 c.c. comma 2.

Non si tratta, perciò di una fattispecie di responsabilità da affermarsi in senso oggettivo ma, come ritenuto dalla Corte nel suo parere del 28.6.2007, interpretativo dell'art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F., non può farsi discendere, in modo automatico, alcuna riprovevolezza dal "fatto" fallimento.

Ne consegue che va scrutinata, con rilevanza della personalità della condotta e con il criterio dell'efficienza causale, l'effettiva responsabilità dell'amministratore.

Nel caso di specie, gli amministratori, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, approvato il 27.7.2005, avevano "tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società..." e anche se "possono delegare i propri poteri ai componenti individualmente", con i limiti previsti dall'art. 2381 c.c., la delega – per principio generale - non li mandava esenti da un generalizzato dovere di vigilanza sulla gestione della società.

E, qualora essi avessero dissentito dal modus agendi dei delegati, avevano l'obbligo – per andare esenti da colpa – di far constare formalmente il proprio dissenso, a nulla rilevando che i soci approvino i relativi bilanci (art. 2476 c.c. comma 8).

In assenza di tipiche o atipiche manifestazioni di dissenso trova applicazione, allora, la presunzione *iuris tantum* (e non *iuris et de iure*) di una loro tacita condivisione degli atti gestori.

Né a porre il dichiarato dissenso può valere l'atto di dimissione, peraltro pervenuto meno di un anno prima del formale fallimento, essendo quello un atto di disposizione privo di significato tipico, che si presta a plurime interpretazioni e causali.

Ma, a ben vedere e in contraria tesi, il curatore fallimentare nella sua richiesta di parere al comitato dei creditori datata 13.7.2009, ha denunciato come fin dal 2007 vi erano stati chiari sintomi di una crisi finanziaria, rappresentata dal costante ricorso a linee di credito bancarie, dall'insufficiente capitale sociale, dal reiterato ricorso a finanziamento dei soci (in primo luogo la F.C. Internazionale, socio di maggioranza) e come la responsabilità degli amministratori si sia fondata "su una continua ed omogenea superficialità nella cura dell'interesse sociale..."

Non vi è dubbio, allora, che in capo a tutti gli amministratori – pur con posizioni indubbiamente differenziate in ragione della presenza o mancanza di poteri operativi – gravava

comunque un generalizzato dovere di vigilanza, la cui colpevole omissione integra una responsabilità per fatto proprio e non oggettiva o per fatto del terzo.

Il dott. Ausilio, al pari degli altri, avrebbe potuto dimostrare di avere espresso il proprio dissenso in ordine alle modalità concrete di conduzione della società ma di tali atti non è stata fornita alcuna prova, per cui deve ritenersi pienamente operante la presunzione di responsabilità, trattandosi, ex art. 2729 c.c. di elementi gravi, precisi e concordanti, risultanti dalla complessiva ricostruzione delle attività sociali che, invero, fin dal bilancio 2005 depongono per un evidente stato di squilibrio finanziario, con perdite di esercizio, in quell'anno, di oltre 7 milioni di Euro e per la non contestata adesione a quanto posto in essere fino al gennaio 2008.

Non può, d'altronde, sottacersi che dalla documentazione in atti appare emergere una conduzione sociale contraddistinta da una forte predominanza del suo Presidente con correlato, probabile marginalità del ruolo degli amministratori privi di deleghe.

La riflessione ultima è nel senso che se non può dubitarsi dell'incidenza del comportamento di tutto il Consiglio di Amministrazione sul progressivo aggravarsi delle condizioni economiche della società spezzina, tale incidenza deve essere oggettivamente e soggettivamente ricondotta nell'alveo di un limitato contributo di questi, cui discende la conferma dell'affermazione di responsabilità pronunciata dal giudice di prime cure.

Ciò premesso, tuttavia, in ragione del ridotto apporto sotto il profilo del determinismo causale, la decisione che si assume è nel senso che appare equo e ragionevole irrogare, in via definitiva, al dott. Piero Ausilio l'inibizione di mesi 2.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal signor Piero Ausilio, riduce la sanzione inflittagli a mesi 2 di inibizione.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO DEL SIG. SCORZA ACCURSIO, GIÀ CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA FALLITA SOC. SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3 NOIF – NOTA N. 5456/117PF09-10 AM/MA DELL'11.2.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011)**

Con reclamo del 24.6.2011, il signor Accursio Scorza, già componente del Consiglio di Amministrazione della società Spezia Calcio 1906 S.r.l. di La Spezia, ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione Disciplinare Nazionale descritta in epigrafe gli ha inflitto, per i fatti in narrativa, la sanzione dell'inibizione per mesi sei.

Il ricorrente ha contestato sia il deferimento compiuto dalla Procura Federale con atto n. 5456/117pf09-10/AM/ma dell'11.2.2011 *“per violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto, dal 27 luglio 2005 al 29 febbraio 2008 la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società”* sia la sanzione irrogata dalla competente Commissione motivata dal fatto che *“il periodo in cui i soggetti deferiti hanno ricoperto tali cariche hanno visto la Società cadere in una serie di difficoltà gestionali, periodo nel quale si sono certamente manifestati sintomi di insolvenza. La carica ricoperta non consente di escludere in modo assoluto la responsabilità gestionale sicché appare equo irrogare ai soggetti deferiti la sanzione dell'inibizione per mesi sei”*.

E' seguita l'istruzione del gravame con discussione e decisione avvenute nell'odierna seduta, previa audizione dell'avv. Adriano Raffaelli del Foro di Milano in rappresentanza del reclamante e del dott. Roberto Benedetti, rappresentante della Procura Federale..

Risulta in atti che la Procura Federale ha deferito, innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, l'ing. Scorza chiedendo la comminatoria della sanzione della inibizione per anni 1, ai

sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 1 e 21, commi 2 e 3 N.O.I.F., avendo ravvisato responsabilità di *mala gestio* quale consigliere di amministrazione della società Spezia Calcio 1906 S.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale ordinario spezzino con sentenza n. 1 del 20.1.2009.

La Commissione, al termine del giudizio di primo grado, ha inflitto l'inibizione per mesi 6 con la motivazione di cui al comunicato che precede.

L'ing. Scorza si duole della decisione e, nel ricordare che la maggiore responsabilità del dissesto finanziario è stata riconosciuta in capo al Presidente pro-tempore e come la medesima contestazione avrebbe dovuto essere elevata anche nei confronti dei componenti dei vari consigli di amministrazione succedutesi nell'arco temporale d'interesse, obietta l'erroneità della decisione che, pur riconoscendo la responsabilità del Presidente, avrebbe omesso di valutare che egli era un consigliere privo di deleghe operative, senza alcun dovere di vigilare sull'andamento della società ex art. 2392 c.c..

In questo senso, osservato come non avrebbe avuto rilievo, nella decisione impugnata, la mancanza di ogni potere gestorio, obliterata dal fatto che, secondo il giudice di prime cure, la mera partecipazione al Consiglio di Amministrazione "non consente di escludere in assoluto la responsabilità" con sostanziale inversione dell'onere probatorio, oppone che il provvedimento sanzionatorio appare iniquo, perché ridonda in un'affermazione di responsabilità oggettiva per fatto altrui (la gestione del Presidente) e incongruo in esito al fatto che il Consiglio di Amministrazione aveva adottato misure di ricapitalizzazione (ancorché non concretizzatesi) e che egli si era dimesso dalla carica nel gennaio 2008.

Chiede in conclusione che sia prosciolto da ogni addebito o, in subordine, che la sanzione inflitta sia ridotta oppure, in ulteriore subordine, che sia applicata quella dell'ammenda di € 20.000,00, come da richiesta formulata, ex art. 23 CGS, in primo grado e rigettata da quel giudicante.

La Corte esaminati gli atti e ascoltate le parti ritiene che il reclamo sia meritevole di parziale accoglimento per i motivi che seguono.

L'ing. Scorza è stato componente del Consiglio di Amministrazione della società "Spezia Calcio 1906 S.r.l." dal 27.7.2005 al 29.2.2008 senza essere investito di alcuna delega operativa.

In questa veste ha partecipato alla gestione della Società, determinando con il proprio comportamento, secondo l'assunto accusatorio della Procura, la cattiva gestione della Società proprio perché, come ritenuto dal giudice di prime cure, "la carica ricoperta non consente di escludere in assoluto la responsabilità gestionale..."

Al riguardo la Corte osserva come nella fattispecie la responsabilità degli amministratori non trovi fondamento nell'art. 2932 c.c., come ritenuto dal reclamante, ma nell'art. 2476 c.c., poiché trattasi di una s.r.l., con natura e contenuto diversi da un mero dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione (che, sotto l'egida del previgente art. 2932 c.c., trasformava la responsabilità dell'amministratore in una sorta di responsabilità oggettiva, paventata dall'ing. Scorza), ma in quello di osservanza "dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo" (art. 2476 c.c. 1° comma), con correlata responsabilità contrattuale e obbligo di porre la diligenza professionale ex art. 1176 c.c. comma 2.

Ne consegue che se gli amministratori, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, approvato il 27.7.2005, avevano "tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società..." e anche se "possono delegare i propri poteri ai componenti individualmente", con i limiti previsti dall'art. 2381 c.c., questo non li mandava esenti da un generalizzato dovere di vigilanza gestoria. e, qualora essi avessero dissentito dal modus operandi dei delegati, avevano l'obbligo – per andare esenti da colpa – di far constare il proprio dissenso, a nulla rilevando che i soci abbiano approvato i relativi bilanci (art. 2476 c.c. comma 8).

In assenza di tipiche o atipiche manifestazioni di dissenso opera, allora, la presunzione *iuris tantum* (e non *iuris et de iure*) di una loro condivisione degli atti gestori. Né a porre una effettiva distinzione può valere l'atto di dimissione, peraltro pervenuto meno di un anno prima del formale fallimento, essendo quello un atto di disposizione neutro che si presta a plurime interpretazioni e causali.

In ogni caso nessuna prova o argomento di prova è stato portato alla cognizione di questa Corte da parte del reclamante.

A sostegno del convincimento che precede, valga quanto detto dal curatore fallimentare nella sua richiesta di parere al comitato dei creditori datata 13.7.2009, ovvero come fin dal 2007 vi erano chiari sintomi di una crisi finanziaria, denunciata dal costante ricorso a linee di credito bancarie, dall'insufficiente capitale sociale, dal reiterato ricorso a finanziamento dei soci (in primo luogo la F.C. Internazionale, socio di maggioranza) e come la responsabilità degli amministratori si sia fondata "su una continua ed omogenea superficialità nella cura dell'interesse sociale...".

Non vi è dubbio, allora, che in capo agli amministratori – con posizioni indubbiamente differenziate in ragione della mancanza di poteri operativi – gravava comunque il ricordato dovere di vigilanza, la cui colpevole omissione integra una responsabilità per fatto proprio e non oggettiva o per fatto del terzo.

L'interessato, peraltro, avrebbe potuto dimostrare di avere espresso il proprio dissenso in ordine alle modalità concrete di conduzione della società ma di tali atti non è stata fornita idonea prova, per cui deve ritenersi pienamente operante la presunzione di responsabilità, trattandosi, ex art. 2729 c.c. di elementi gravi, precisi e concordanti, risultanti dalla complessiva ricostruzione delle attività sociali che, invero, fin dal bilancio 2005 depongono per un evidente stato di squilibrio finanziario, con perdite di esercizio, in quell'anno, di oltre 7 milioni di Euro.

Va, però, considerato che dalla documentazione in atti emerge una gestione della società contrassegnata da una costante e forte predominanza del suo Presidente con correlato, probabile ruolo marginale degli amministratori privi di deleghe.

La riflessione che può conseguire è che se non può dubitarsi dell'incidenza del comportamento di tutto il Consiglio di Amministrazione nel progressivo aggravarsi delle condizioni economiche della società spezzina, tale incidenza deve essere oggettivamente e soggettivamente ricondotta nell'alveo di un limitato contributo di questi, cui discende la conferma dell'affermazione di responsabilità pronunciata dal giudice di prime cure ma, proprio in ragione del ridotto apporto sotto il profilo del determinismo causale, la decisione che si assume è nel senso che appare equo e ragionevole irrogare, in via definitiva, all'ing. Accursio Scorza l'inibizione di mesi 2.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal signor Scorza Accursio, riduce la sanzione inflittagli, a mesi 2 di inibizione.

Ordina restituirsi la tassa reclamo

**8) RICORSO DEL SIG. RUSSO ROCCO, GIÀ CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E DIRETTORE GENERALE DELLA FALLITA SOC. SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3 NOIF – NOTA N. 5456/117PF09-10/AM/MA DELL'11.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011)**

Con reclamo del 24.6.2011, il signor Rocco Russo, già componente del Consiglio di Amministrazione della società Spezia Calcio 1906 S.r.l. di La Spezia, ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione Disciplinare Nazionale descritta in epigrafe gli ha inflitto l'inibizione per mesi sei, ritenendolo responsabile dei fatti a lui ascritti nell'atto di deferimento della Procura Federale.

Il ricorrente ha contestato, in primis, il deferimento compiuto dalla Procura Federale con atto dell'11.2.2011 "per violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto, dal 27 luglio 2005 al 29 febbraio 2008 la carica di consigliere di amministrazione e nella stagione 2006/07 e sino al 27 novembre 2007 la carica di direttore generale della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del

*dissesto economico-patrimoniale della società come meglio evidenziato nella parte motiva” e, susseguentemente, la sanzione irrogata dalla competente Commissione.*

E' seguita l'istruzione del gravame con discussione e decisione avvenute nell'odierna seduta, previa audizione dell'avv. Luigi Albertini del Foro di Reggio Emilia in rappresentanza del reclamante, pure presente nonché del dott. Roberto Benedetti, rappresentante della Procura Federale.

La fattispecie oggetto dell'odierna cognizione trae origine dal deferimento della Procura Federale, innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, del signor Russo, del quale ha chiesto la sanzione dell'inibizione per anni uno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 1 e 21, commi 2 e 3 N.O.I.F., avendo ravvisato responsabilità di *mala gestio* quale consigliere di amministrazione e direttore generale pro-tempore della società Spezia calcio 1906 S.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale ordinario spezzino con sentenza n. 1 del 20.1.2009.

La Commissione, all'esito del giudizio tenutosi il 16.6.2011, ha inflitto al reclamante l'inibizione per mesi sei con la motivazione *“Eccepisce nella propria memoria difensiva il Russo che il 26 ottobre 2007 l'assemblea dei soci aveva approvato il bilancio chiuso al 30 giugno 2007 senza muovere alcun rilievo agli amministratori, deliberando il ripianamento delle perdite di bilancio e la ricostituzione del capitale sociale con ciò ratificando l'operato degli amministratori e del Sig. Russo, direttore generale sino al 30 giugno 2007. Eccepisce il Russo altresì che il deferimento sarebbe erroneo là dove indica la data del 27 novembre 2007 come conclusione della sua attività come direttore generale. In effetti il Russo rimase come direttore generale sino al 30 giugno 2007 e come consigliere di amministrazione sino al 27 novembre 2007. Se da una parte può condividersi quanto affermato dal Russo, dall'altra non può non tenersi conto che lo stesso ha ricoperto ruoli operativi importanti nell'arco di oltre due anni, periodo in cui si sono concretizzate una serie di difficoltà gestionali e sicuramente tanti sintomi di insolvenza che hanno poi portato al fallimento della Società. Ne consegue che il Russo non può essere prosciolto. A suo carico appare equa la sanzione dell'inibizione per mesi sei.”*

Il signor Russo ha interposto gravame a questa Corte lamentando l'ingiustizia della decisione assunta poiché, essendo cessato dall'incarico di direttore generale della società il 1° luglio 2007, non aveva potuto più influire sulla gestione operativa dopo tale data e che nessuna censura sarebbe stata rivolta, al suo operato, dalla curatela.

Motiva la sua doglianza assumendo, in primo luogo, che non sarebbe stata data prova, come invece dovuto dal requirente anche ai sensi del parere di questa Corte di Giustizia del 28.6.2007, di una sua diretta responsabilità, ritenuta invece come accertata in base a mere presunzioni.

Obietta, poi, che al momento delle sue dimissioni, la società aveva un potenziale aziendale suscettibile di valorizzazione con sostanziale recuperabilità della situazione di pre-dissesto finanziario e che non può a lui addebitarsi il mancato ripianamento delle perdite, deliberato dall'assemblea dei soci, in gran parte riferibile al periodo in cui egli non aveva più dirette responsabilità operative.

Denuncia, infine, una disparità di trattamento rispetto a soggetti la cui condotta non è stata valutata come rilevante dal Giudice di prime cure e conclude per l'assoluzione da ogni addebito

La Corte esaminati gli atti e ascoltate le parti, ritiene che il reclamo sia meritevole di parziale accoglimento per i motivi che seguono.

Il signor Russo è stato componente del Consiglio di Amministrazione della società “Spezia Calcio 1906 S.r.l. dal 27.7.2005 al 28.11.2007, data sotto la quale il Consiglio di Amministrazione ha formalmente ratificato le sue dimissioni (in verità decorrenti dal 1° luglio precedente) e cooptato altro consigliere, nonché direttore generale nella Stagione Sportiva 2006/2007, con dimissioni al 1° luglio 2007 e conseguente astensione da ogni attività.

In virtù di tale atto, può dirsi che la valutazione della dedotta responsabilità del signor Russo va correttamente limitata (come ha fatto la Commissione Disciplinare Nazionale), al 30.6.2007.

La Commissione Disciplinare Nazionale, nella sua decisione, ha posto in evidenza come il Russo, a differenza di altri soggetti pure colà evocati, abbia effettivamente esercitato un importante

e diretto potere gestionale, molto più incisivo – sotto il profilo del determinismo causale del fallimento – di quello di altri consiglieri di amministrazione privi di qualsiasi delega operativa.

Obietta il reclamante che la Commissione non avrebbe posto a fondamento della sfavorevole valutazione alcuno specifico addebito ma che avrebbe irrogato la sanzione in base a mere presunzioni, violando così quanto affermato, in un precedente parere, da questa stessa Corte di Giustizia Federale.

Al riguardo si deve preliminarmente osservare come, nella fattispecie, la responsabilità del signor Russo debba essere scrutinata alla luce delle disposizioni del Codice Civile riguardanti le società a responsabilità limitata e, segnatamente, dall'art. 2476 c.c..

La disciplina richiamata esprime il dovere degli amministratori di agire, per il bene sociale, comportandosi (quale obbligazione contrattuale) con la diligenza professionale che è loro propria (ex art. 1176, 2° comma) e che ha natura e contenuto diversi da quello di un mero dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione stabilito, per le società per azioni, dal previgente art. 2932 c.c., e molto più pregnante di quello dell'art. 2489 c.c. nel testo previgente.

Ora, l'obbligo degli amministratori di una S.r.l. consiste nell'osservanza "dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo" (art. 2476 c.c. 1° comma).

Non si tratta, perciò di una fattispecie di responsabilità da affermarsi in senso oggettivo poiché, come ritenuto dalla Corte nel ricordato parere del 28 giugno 2007, interpretativo dell'art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F., non può farsi discendere, in modo automatico, alcuna riprovevolezza del concreto comportamento dell'amministratore dal "fatto" fallimento: esso va scrutinato conferendo rilevanza alla condotta personale, analizzata con un criterio di efficienza causale sulla decozione della società.

Nel caso di specie, gli amministratori, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, approvato il 27.7.2005, avevano "tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società..." e anche se "possono delegare i propri poteri ai componenti individualmente", con i limiti previsti dall'art. 2381 c.c., la delega – per principio generale - non li mandava esenti da un generalizzato dovere di vigilanza sulla gestione della società.

Questo in via generale, ma con un'evidente maggiore severità di scrutinio allorché si versi in ipotesi di diretta gestione.

E, allora, se può ritenersi che il singolo amministratore, pur privo di deleghe, aveva l'obbligo – per andare esente da colpa – di far constare formalmente il proprio dissenso, a nulla rilevando che i soci approvino i relativi bilanci (art. 2476 c.c. comma 8), un dovere di diligenza ancora più significativo incombeva su quegli amministratori che, per la loro collocazione, erano titolari, fin dagli anni precedenti (il Russo dal 2006) di un effettivo potere gestionale.

Ma se questo è il quadro di riferimento, non condivisibile è la tesi della difesa circa una condanna fondata su mere presunzioni poiché sono le carte contabili, a partire dal bilancio 2005, a dimostrare, per tabulas, uno stato di crisi finanziaria della società, non aggravatosi negli anni precedenti il fallimento solo per il ripetuto ricorso ad operazioni di ulteriore indebitamento presso istituti di credito o chiedendo generosi finanziamenti in conto capitale ai soci.

Non si tratta, quindi, a ben vedere di una sanzione fondata su mere presunzioni, ma su dati contabili, che indicano il progressivo ed inarrestabile peggioramento della situazione patrimoniale della società spezzina.

Lo testimonia lo stesso curatore fallimentare, fra l'altro e contrariamente all'"assoluzione" asserita dalla difesa, allorché, nella sua richiesta di parere al comitato dei creditori (e in quella di autorizzazione ad esperire azione di responsabilità), afferma che a fronte del mancato, ultimo versamento richiesto ai soci, "la società non può identificarsi in uno stato di debolezza temporanea. Già per tutto l'esercizio che si andrà a chiudere al 30 giugno 2007 (con pieno coinvolgimento, quindi, del signor Russo, n.d.r.) la società risulta in un stato di pre-dissesto: situazione di fragilità nella quale si innesta il fondamentale squilibrio economico; gli squilibri appaiono diffusi in tutto l'arco gestionale mentre i rapporti di natura patrimoniale e finanziaria sono critici ed il divario tra costi e ricavi è molto accentuato. Tanto che l'attività dell'impresa è costantemente assoggettata

*alla fattispecie dell'art. 2482 ter c.c.. Durante tale periodo...la società palesa forti perdite per la totale assenza di solvibilità da un lato e per una capitalizzazione di perdite dall'altro..”.*

Non si tratta, ad avviso di questa Corte, di una decisione della Commissione fondata su mere presunzioni (ma anche a tutto voler concedere si tratterebbe di presunzioni iuris tantum e non iuris et de iure, con ampia facoltà della parte di provare ex adverso) ma di riscontri contabili oggettivi che provano, al di là di ogni ragionevole dubbio, una gestione economico-finanziaria condotta senza alcun concreto (a dir poco) collegamento con la sottostante realtà patrimoniale della società.

E' sufficiente segnalare, a questo riguardo, come il signor Russo non potesse ignorare la considerevole perdita di esercizio registrata col bilancio 2005, faticosamente ripianata col solito sistema del finanziamento dei soci.

Non vi è dubbio, allora, che in capo a tutti gli amministratori – pur con posizioni indubbiamente differenziate in ragione della presenza o meno di poteri operativi – gravava, da un lato, un generalizzato dovere di vigilanza, la cui colpevole omissione integra una responsabilità per fatto proprio e non oggettiva o per fatto del terzo e, dall'altro, per coloro che avevano ricevuto deleghe, una responsabilità ancora più pregnante, non scalfita dalla dedotta approvazione del bilancio, giusta previsione dell'art. 2476 c.c. VIII comma.

Non può, però, sottacersi che dalla documentazione in atti appare emergere una conduzione sociale contraddistinta da una forte predominanza del suo Presidente con correlato, probabile ridotto margine operativo del signor Russo, testimoniato dalla traumatica rottura del rapporto di collaborazione.

La riflessione ultima è, allora, nel senso che se non può dubitarsi dell'incidenza del comportamento di tutto il Consiglio di Amministrazione e del signor Russo in particolare, nella sua duplice veste, sul progressivo aggravarsi delle condizioni economiche della società spezzina, tale incidenza deve essere oggettivamente e soggettivamente ricondotta nell'alveo di un attenuato contributo di questi, cui discende la conferma dell'affermazione di responsabilità pronunciata dal giudice di prime cure.

Ciò premesso, tuttavia, in ragione del versosimile suo ridotto apporto sotto il profilo del determinismo causale, la decisione che si assume è nel senso che appare equo irrogare, in via definitiva, al signor Rocco Russo l'inibizione di mesi 4.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal signor Rocco Russo, riduce la sanzione inflittagli, a mesi 4 di inibizione.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 20 settembre 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete